



Comune di Portogruaro

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA "NUOVA" IMU**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 4 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 5 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 6 - Definizione di aree edificabili
- Art. 7 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 8 - Soggetto attivo
- Art. 9 - Soggetto passivo
- Art. 10 - Determinazione della base imponibile
- Art. 11 - Valore venale delle aree edificabili
- Art. 12 - Fattispecie con abbattimento della base imponibile o dell'imposta
- Art. 13 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 14 - Esenzioni per i terreni agricoli
- Art. 15 - Altre esenzioni
- Art. 16 - Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 17 - Termini per il versamento
- Art. 18 - Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 19 - Dichiarazioni
- Art. 20 - Funzionario Responsabile
- Art. 21 - Importi minimi
- Art. 22 - Misura degli interessi
- Art. 23 - Compensazione
- Art. 24 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 25 - Riscossione e Rateizzazione
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 - Arrotondamenti
- Art. 28 - Attività di controllo
- Art. 29 - Regolamenti applicabili
- Art. 30 - Norme di Rinvio
- Art. 31 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Portogruaro, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della L. n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria, nonché a questa applicabili, oltre alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie del Comune.

Art. 2
Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della L. n. 160/2019, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Portogruaro, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili.
3. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e dal comma 741 lett. c) art. 1 L. n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato con aliquota dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.

Art. 3
Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
3. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.
4. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 4
Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate per legge e ai sensi del successivo articolo 5 del presente regolamento, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Oltre ai casi espressamente previsti dal comma 741 lett. c) L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 6

Definizione di aree edificabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, l'ufficio tecnico del Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 7

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 8

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio ad essa assoggettati. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti

dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 9 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare, è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa medesima a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 10 **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,

agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 11

Valore venale delle aree edificabili

1. Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune potrà rendere disponibili periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Tali valori indicativi non precludono l'ulteriore attività accertativa del Comune qualora risulti un valore superiore a quello deliberato.

4. Se viene dichiarato un valore superiore a quello previsto dal Comune, al contribuente non spetta alcun rimborso per l'imposta versata in eccedenza.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente art. 3.

Art. 12

Fattispecie con abbattimento della base imponibile o dell'imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. L'imposta è ridotta al 75% per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.

Art. 13

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 747, lett. c) dell'art. 1 L. n. 160/2019, la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è ridotta del 50% per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.

2. Per l'applicabilità della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. L'immobile non dev'essere in nessun caso utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione propria ed originaria dell'unità immobiliare.

3. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari distintamente accatastate la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della L. n. 457/1978, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mero mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, etc.).

6. La riduzione della base imponibile non si applica ai fabbricati in corso di costruzione o a quelli oggetto degli interventi di cui al precedente comma 4, primo periodo, i quali vengono assoggettati all'IMU come aree edificabili.

7. L'inagibilità o inabitabilità può essere:

- accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- dichiarata dal contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come risulta da perizia redatta da un tecnico abilitato ed allegando idonea documentazione fotografica. Tale documentazione dev'essere presentata al Comune, anche in formato elettronico, ed indirizzata

all'Area Tecnica e al settore tributi. L'Area Tecnica accerta la sussistenza dei requisiti e verifica la veridicità della dichiarazione.

8. A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla richiesta del contribuente gli immobili non possono essere utilizzati in alcun modo, neanche da parte di terzi.

9. Per essere nuovamente utilizzabili, le unità immobiliari dichiarate o accertate inagibili/inabitabili ai fini della presente riduzione, devono ottenere un nuovo provvedimento di agibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

10. La riduzione prevista ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica all'ufficio Tecnico Comunale in caso di positivo accertamento della inagibilità/inabilità o dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

11. In caso di perdita dei requisiti per il riconoscimento della presente riduzione, il contribuente deve dichiararlo presentando apposita dichiarazione IMU entro i termini indicati nell'art. 19.

12. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

13. Per poter continuare ad applicare l'agevolazione agli immobili che usufruivano della riduzione in virtù della normativa sull'ICI, il Comune, qualora verifichi che la documentazione a suo tempo presentata dal contribuente non soddisfi quanto previsto dal precedente comma 7, ne richiede l'integrazione. Gli immobili che beneficiavano dell'abbattimento in virtù della previgente normativa sull'IMU e nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, possono continuare a beneficiare dell'agevolazione. In entrambi i casi, gli immobili devono essere ancora in possesso dei requisiti necessari per l'applicazione dell'abbattimento.

Art. 14

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Art. 15

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del

D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 16

Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 17

Termini per il versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

Art. 18

Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che il Comune le invii al MEF con le modalità previste dalla legge entro il 14 ottobre dello stesso anno e vengano pubblicate entro il successivo 28 ottobre.
2. A decorrere dall'anno 2021, il Comune potrà diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF.

Art. 19

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione degli enti non commerciali di cui al comma 759 lettera g) art. 1 L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione, o in alternativa trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate a fini IMU e TASI, in quanto compatibili.
4. Gli enti non commerciali, di cui al precedente comma 1, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del MEF, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5. Gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

Art. 20 **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 21 **Importi minimi**

1. L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tale limite non si applica nelle ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs 472/1997.
2. Il limite minimo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, per l'emissione di atti impositivi e per la riscossione coattiva è fissata in euro 10,33 per le fattispecie impositive diverse dalle aree edificabili ed euro 25,82 per queste ultime.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore ad euro 10,33.

Art. 22 **Misura degli interessi**

1. Ai sensi del "Regolamento generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali" approvato con deliberazione del C.C. n. 22/2007, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura pari al 2,75%, che corrisponde al tasso d'interesse moratorio stabilito per le somme dovute all'erario dal D.M. MEF del 27.06.2006.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi creditori sulle somme oggetto di rimborso, che maturano giorno per giorno dalla data del versamento.

Art. 23 **Compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 L. n. 296/2006 il contribuente può compensare i propri crediti e debiti relativi alla nuova IMU di competenza del Comune, anche riguardanti annualità diverse, con altri importi IMU, compresi quelli maturati durante la vigenza della precedente normativa sull'imposta municipale propria.
2. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere le proprie obbligazioni tributarie utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere l'indicazione esatta ed analitica del credito e dell'importo che si intende utilizzare in compensazione. Il Funzionario responsabile del tributo provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione, che andrà notificato al contribuente.

3. Non è ammessa la compensazione con tributi comunali diversi dalla nuova IMU e dall'IMU previgente.

Art. 24

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".
3. Per gli immobili caduti in successione ereditaria, il versamento dell'imposta può avvenire entro 1 anno dall'apertura della successione, previa apposita comunicazione all'Ufficio Tributi. Gli eredi devono dimostrare l'avvenuto tardivo pagamento dell'imposta trasmettendo all'Ufficio Tributi copia delle ricevute di pagamento.

Art. 25

Riscossione e Rateizzazione

1. Il versamento ordinario del tributo avviene in autotassazione con le modalità elencate dal comma 765 art. 1 L. n. 160/2019.
2. La riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune o affidata all'agente della riscossione o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) D.Lgs 446/2020.
3. Il pagamento delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento divenuti esecutivi può essere effettuato ratealmente sulla base di apposita istanza del contribuente, prima della trasmissione in carico delle somme al soggetto affidatario della riscossione coattiva, a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è 100,00 euro.
5. Per debiti sino a 6.000,00 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 24 rate mensili.
6. Per debiti superiori a 6.000,01 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 36 rate mensili.
7. Il numero di rate, nei limiti di cui al comma 5 e 6, è stabilita dal funzionario responsabile del tributo in ragione dell'entità del debito tributario, delle possibilità di pagamento del debitore e tenuto conto del rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo, nonché dei termini per procedere alla riscossione coattiva delle somme.
8. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
9. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'importo ancora dovuto verrà affidato in carico al soggetto affidatario della riscossione coattiva.
10. Le somme rateizzate sono soggette al pagamento degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..
11. Qualora l'istanza di rateazione venga presentata al Comune prima che l'avviso di accertamento sia divenuto esecutivo, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, la prima rata della dilazione, qualora sussistano i presupposti per la sua concessione, verrà fissata dopo il 60 giorno dal ricevimento dell'atto di accertamento da parte del contribuente.

Art. 26

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 27
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 28
Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile della gestione del Tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del MEF e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 29
Regolamenti applicabili

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei seguenti regolamenti comunali:
"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali" approvato con deliberazione del C.C. 147/1998 e modificato con le deliberazioni del C.C. 170/1999 e 103/2011 e s.m.i.;
"Regolamento per l'adesione all'accertamento" approvato con deliberazione C.C. 146/1998 e s.m.i.;
"Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali" approvato con deliberazione del C.C. 22/2007 e s.m.i.;
"Carta dei diritti del contribuente" approvata con deliberazione del C.C. 43/2001 e s.m.i.;
"Regolamento per la disciplina dell'autotutela in materia di tributi locali" approvato con deliberazione del C.C. 69/1998 e s.m.i..

2. Si intendono automaticamente richiamate ed applicate nuove disposizioni regolamentari rilevanti per la nuova IMU che dovessero successivamente intervenire.

Art. 30
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

2. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2020.